



COMUNE DI BELLUNO

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 24 del 27/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE DAL 2015.

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **VENTISETTE**, del mese di **MAGGIO**, alle ore **14:30**, nella Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. **RASERA BERNA FRANCESCO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: **COSTA MIRCO, GHIRARDINI LORENA**.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO	Presente	DE BIASI FRANCESCA	Presente
BALCON CELESTE	Presente	DE BONA CRISTINA	Presente
BETTIOL CLAUDIA	Presente	DE COL ERMANO	Assente
BORTOLUZZI IDA	Presente	DE MOLINER ROBERTO	Presente
BRISTOT FABIO	Presente	GHIRARDINI LORENA	Presente
BURIGO BARBARA	Presente	LANARI ANDREA	Presente
BURIGO PATRIZIA	Presente	LECIS PIERENRICO	Presente
BUTTIGNON SIMONETTA	Presente	MARCHESE SERGIO	Presente
CASAGRANDE EMILIANO	Presente	MASUT FRANCESCO	Presente
CERVO ANDREA	Presente	PINGITORE FRANCESCO	Presente
CIBIEN FILIPPO	Presente	PRADE ANTONIO	Assente
CIBIEN WALTER	Presente	PURPORA MARCO	Presente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO	Presente	RASERA BERNA FRANCESCO	Presente
COMEL GUIDO	Presente	SERAFINI SILVANO	Assente
COSTA MIRCO	Presente	VISALLI IRMA	Assente
DA RE FABIO	Presente	ZOLEO MARIA CRISTINA	Presente
DAL FARRA ORLANDO	Presente		

Totale presenti: **29** Totale assenti: **4**.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa **ALFONSINA TEDESCO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 4 commi da 1 a 3 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*», ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di 5,00 euro per notte di soggiorno;
- ai sensi del citato comma 1, il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- con Regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14/03/2011 n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta;
- in conformità con quanto stabilito nel predetto Regolamento, i Comuni con proprio Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- nel caso di mancata emanazione del Regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 14/03/2011 n. 23 (Decreto entrato in vigore il 07/04/2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal citato art. 4;
- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote; rimane quindi di competenza della Giunta Comunale la definizione ed approvazione delle stesse entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, co. 169, Legge 27/12/2006 n. 296);
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 stabilisce che: "*gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette aliquote, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Considerato che:

- a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, risulta sempre più difficile mantenere i livelli di manutenzione della città e dei servizi sinora garantiti e quindi si rende necessario istituire la citata imposta di soggiorno con la quale integrare le risorse a disposizione al fine di garantire il mantenimento ed il miglioramento del patrimonio e del decoro urbano e dei servizi offerti ai cittadini ed ai turisti;
- il Comune di Belluno rappresenta una discreta meta turistica come dimostrano le presenze rilevate dal Servizio Organizzazione Turistica della Provincia di Belluno nel 2014 come di seguito rappresentate:

Anno	Descrizione	Settore Alberghiero	Settore extralberghiero (ora settore complementare)	Settore complessivo
2014	Arrivi	28.998	10.460	39.458
	Presenze	51.895	65.462	117.357
	Permanenza media gg	1,79	6,25	2,97

- nel quadriennio 2011-2014 il flusso turistico dell'intero settore ricettivo (alberghiero e complementare) nel territorio comunale si conferma superiore alle n. 117.000 presenze annue e richiede adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la realizzazione di interventi in materia di turismo con conseguente necessità di idonee risorse finanziarie;
- il Regolamento governativo previsto dal comma 3 del citato art. 4 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, per cui si rende necessario procedere all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Belluno l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno dall'anno 2015, nonché alla determinazione delle relative tariffe;
- secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, la potestà regolamentare attribuita al Comune dal citato art. 4 include necessariamente la disciplina degli obblighi strumentali/accessori in capo al gestore

della struttura ricettizia ospitante che si rendono necessari all'applicazione e riscossione dell'imposta più facile possibile; essi rappresentano un supporto ad un necessario adempimento tributario degli ospiti connesso all'alloggio nella struttura e dunque rientrano nel complesso di attività che il gestore compie liberamente per alloggiare il cliente;

- tali adempimenti posti a carico dei gestori delle strutture ricettive non comportano assunzione dell'obbligo di pagamento del tributo dovuto, ma semplicemente dell'obbligo di ri-versare al Comune quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno e pertanto, nel solo caso in cui le somme siano corrisposte dallo stesso "unico soggetto passivo sanzionale in caso di omissione". I gestori delle strutture ricettive sono invece sanzionabili per le violazioni degli obblighi strumentali ad essi imposti dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno (dichiarazione pernottamenti, riversamento e rendicontazione incassi e informativo), con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 Euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000;
- la proposta di Regolamento allegata alla presente deliberazione oltre a prevedere termini e modalità applicative del tributo, stabilisce anche particolari tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta;
- ai sensi del citato art. 4, l'imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive. A tal fine si deve fare riferimento alla nuova classificazione delle strutture ricettive prevista dalla Legge Regionale Veneto 14/06/2013, n. 11 " *Sviluppo e sostenibilità del Turismo veneto*" e s.m.i. e dalle relative disposizioni regionali di indirizzo/attuative previste da specifiche D.G.R. Veneto, per individuare quelle situate nel Comune di Belluno. Tale classificazione tiene, infatti, conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle singole strutture ricettive e conseguentemente dei prezzi applicati;
- è corretto rapportare l'entità del tributo alla tipologia classificatoria delle strutture ricettive, in quanto ordinariamente, alla categoria alberghiera superiore corrisponde il pagamento di un prezzo più elevato, cosicché risulta rispettata la finalità normativa di graduare la misura dell'imposta in relazione alla capacità contributiva del soggetto passivo, desumibile indirettamente dalla categoria della struttura ricettiva (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II – 30/4/2012 n. 736). Inoltre, la semplicità applicativa di un tale sistema favorisce anche gli operatori economici del settore, sgravandoli degli oneri operativi derivanti da una commisurazione dell'imposta direttamente parametrata ai singoli prezzi operati ai diversi clienti;
- il riferimento al suddetto criterio di correlazione economica consente di:
 - A) rispettare i criteri applicativi dell'imposta di soggiorno - "gradualità in proporzione al prezzo" - stabiliti dall'art. 4 del D.Lgs 23/2011 e meglio esplicitati dall'art. 5 del Regolamento comunale istitutivo;
 - B) individuare misure di imposta differenziate in base alla classificazione delle categorie di strutture ed attività ricettizie;
 - C) semplificare l'applicazione dell'imposta evitando adempimenti eccessivamente onerosi per i gestori delle strutture e attività ricettive;
- l'articolo 5 "Misura dell'imposta" del Regolamento proposto prevede che l'imposta di soggiorno per il Comune di Belluno sia determinata per persona e per pernottamento e sia articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate dall'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo;
- le misure dell'imposta di soggiorno per il Comune di Belluno sono articolate secondo tariffe differenziate in base alla vigente classificazione delle strutture ed attività ricettizie in Veneto, come riportato nella Tabella allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- in data 20/05/2015 sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti nel Comune di Belluno, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23;

Viste:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 (come adeguato dall'art. 27 c.8° L.448/2001) in base al quale le tariffe, le aliquote ed i Regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 in base al quale le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che dispone: "*Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";
- in attuazione della predetta norma, il Decreto del Ministero dell'Interno 24/12/2014 (G.U. 30/12/2014, n. 301), ha prorogato al 31/03/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;
- il decreto del Ministero dell'Interno 16/03/2015, che ha ulteriormente differito al 31/05/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;
- l'art. 42, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 4 commi 1 e 3 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, che sanciscono la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente provvedimento;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 e s.m.i. in base al quale tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 4 commi da 1 a 3 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», che istituisce l'Imposta di soggiorno;

Ritenuto di:

- istituire per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e s.m.i.;
- approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, degli artt. 3, comma 4 e art. 42 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, composto da n. 14 articoli, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);
- stabilire, entro il limite massimo di € 5,00 prescritto dall'art. 4 comma 1 della L. 23/2011, le tariffe dell'imposta di soggiorno 2015 (anno di istituzione e prima applicazione dell'Imposta) secondo le misure e la classificazione delle strutture ricettive e delle attività riportate nell'allegata Tabella, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, suddivise in: strutture ricettive alberghiere, complementari, all'aperto, locazioni turistiche ed attività agrituristiche (**Allegato A**);
- stabilire che, per le annualità successive al 2015, le misure dell'imposta di soggiorno saranno determinate dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio annuale, ai sensi dell'art. 5 (Misura dell'imposta) dell'allegato Regolamento istitutivo;
- stabilire che l'imposta di soggiorno sarà applicata a partire dal 1° luglio 2015 come previsto dall'art. 2 comma 4 dell'allegato Regolamento istitutivo;
- prevedere un'entrata stimata di € 50.000,00, relativa al periodo di applicazione semestrale del tributo, la quale affluirà al Titolo I, cap.11200125/0 "Imposta di soggiorno" del Bilancio armonizzato 2015 e sarà destinata al finanziamento degli interventi richiamati all'art. 4 comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23;
- disporre l'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, dei testi della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art. 1 c.3 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del Bilancio armonizzato (ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), al fine di garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2015;

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e l'art.7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sui poteri regolamentari del Comune;
- il decreto sindacale 16/03/2015 n. 1, relativo al "Conferimento dell'incarico di dirigente del settore economico-sociale al dott. Sergio Gallo - sostituzione dirigenti";

- il parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta (Allegato C);

Dato atto che il provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione consiliare 1[^] in data 05/05/2015;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Economico - Sociale;
- parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico – Sociale, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi analiticamente riportati nel processo verbale;

Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 29

previo scomputo degli astenuti: n. 5 (Bettiol Claudia, Burigo Patrizia, De Moliner Roberto, Bortoluzzi Ida, Pingitore Francesco)

votanti: n. 24

con voti

favorevoli: n. 19

contrari: n. 5 (Balcon Celeste, Costa Mirco, Da Re Fabio, Lanari Andrea, Marchese Sergio),

DELIBERA

1. **di istituire** per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e s.m.i.;
2. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, degli artt. 3, comma 4 e art. 42 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 14/03/2015 n. 23 il *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno*, composto da n. 14 articoli, nel testo allegato al presente provvedimento 3. per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
3. **di stabilire**, entro il limite massimo di € 5,00 prescritto dall'art. 4 comma 1 della L. 23/2011, le tariffe dell'imposta di soggiorno 2015 (anno di istituzione e prima applicazione dell'Imposta) secondo le misure e la classificazione delle strutture ricettive e delle attività riportate nell'allegata Tabella, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, suddivise in: strutture ricettive alberghiere, complementari, all'aperto, locazioni turistiche ed attività agrituristiche (Allegato A);
4. **di stabilire** che, per le annualità successive al 2015, le misure dell'imposta di soggiorno saranno determinate dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio annuale, ai sensi dell'art. 5 (Misura dell'imposta) dell'allegato Regolamento istitutivo, approvato al precedente punto 1;
5. **di stabilire** che l'imposta di soggiorno sarà applicata a partire dal 1° luglio 2015 come previsto dall'art. 2 comma 4 dell'allegato Regolamento istitutivo, approvato al precedente punto 1;
6. **di prevedere** un'entrata stimata di € 50.000,00, relativa al periodo applicazione semestrale del tributo, la quale affluirà al Titolo I, cap. 11200125/0 "Imposta di soggiorno" del Bilancio armonizzato 2015 e sarà destinata al finanziamento degli interventi richiamati all'art. 4 comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23;
7. **di disporre** l'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, dei testi della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art. 1 c.3 del D.Lgs. n. 360/1998 e

s.m.i.) www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del Bilancio armonizzato (ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), al fine di garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2015;

8. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 29

previo scomputo degli astenuti: n. 7 (Bettiol Claudia, Burigo Patrizia, De Moliner Roberto, Bortoluzzi Ida, Pingitore Francesco, Lanari Andrea, Marchese Sergio)

votanti: n. 22

con voti

favorevoli: n. 19

contrari: n. 3 (Balcon Celeste, Costa Mirco, Da Re Fabio)

Allegati:

- Tabella delle tariffe dell'imposta di soggiorno 2015 (Allegato A);
- Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno (Allegato B);
- Parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta (Allegato C).

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente
avv. RASERA BERNA FRANCESCO



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 290/2015 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE DAL 2015., ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario con la motivazione:

Belluno, li 19/05/2015

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 290/2015 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE DAL 2015.”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, li 18/05/2015

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO
(Provincia di Belluno)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n.....del2015 in vigore

(Pubblicazione sul sito www.finanze.it il.....)

SOMMARIO

Art. 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

Art. 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

Art. 3 - Soggetto passivo

Art. 4 - Esenzioni

Art. 5 - Misura dell'imposta

Art. 6 - Obblighi di comunicazione

Art. 7 - Versamenti

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Art. 9 - Sanzioni e interessi

Art. 10 - Riscossione coattiva

Art. 11 - Rimborsi

Art. 12 - Contenzioso

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 - Clausola di adeguamento

ALLEGATO A:

TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 01° luglio 2015

Art. 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

1. Il presente Regolamento disciplina l'approvazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive nel territorio del Comune di Belluno.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di strutture ricettive (*così come definite dalla Legge Regionale Veneto n. 11 del 14/06/2013 " Sviluppo e sostenibilità del Turismo veneto" e s.m.i. e dalle relative disposizioni regionali di indirizzo/attuative previste da D.G.R. Veneto*), situate nel Comune di Belluno.

2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali.

3. L'imposta di soggiorno si applica dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La Giunta Municipale con propria deliberazione può modificare tale periodo.

4. **Per l'anno 2015 l'imposta di soggiorno si applicherà dal 01 LUGLIO 2015.**

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Belluno.

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

A) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Belluno;

B) i minori entro il decimo anno di età;

C) coloro che devono effettuare terapie (anche riabilitative) presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;

D) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;

E) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;

F) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, e un loro accompagnatore;

G) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

H) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

I) gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti Istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;

2. L'esenzione di cui ai punti C), D) ed E) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente

ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

3. L'esenzione di cui ai punti F), G), H) e I) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 2000 e s.m.i..

Tabella riassuntiva certificazioni

Let.	Categoria di esenzione	Certificazione richiesta per esenzione
C)	coloro che devono effettuare terapie (anche riabilitative) presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;	<i>Certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.</i>
D)	chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;	
E)	i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;	
F)	le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, e un loro accompagnatore;	<i>Autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 2000 e s.m.i..</i>
G)	gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;	
H)	gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;	
I)	gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti Istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.	

5. L'imposta è applicata per un massimo di 10 pernottamenti giornalieri consecutivi.

Art. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di 5 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art. 2 in modo da tenere conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime.

2. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo.

3. La determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 42 f) del D. Lgs. n. 267/2000 sarà approvata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui ai commi precedenti e nel rispetto dei termini prescritti per l'approvazione del Bilancio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata per persona e per ogni pernottamento consecutivo fino ad un massimo di 10 (dieci).

5. Con riferimento all'anno d'imposta 2015, anno di prima istituzione/applicazione dell'Imposta di Soggiorno, le relative tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale secondo le misure esposte nell'Allegato A del presente regolamento.

Art. 6 - Obblighi di Dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Belluno sono tenuti ad informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo, delle esenzioni e dei termini e modalità per assolverlo, nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Belluno entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata.
3. La dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'amministrazione comunale di apposita procedura telematica.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.
5. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile c.d. "di fatto" (Delibera n.19/9.01. 2013 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Veneto), deve trasmettere al Comune in formato cartaceo (o altra procedura verrà attivata e comunicata dall'Amministrazione comunale), entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente (secondo le modalità previste dalle norme vigenti), redatto su modello approvato con DPR 194/1996.

Art. 7 - Versamenti

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Belluno.
2. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiuti di versare il tributo dovuto, il gestore deve far compilare l'apposito modulo di rifiuto, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, al Servizio Tributi. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua al Comune di Belluno il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno trimestralmente, entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

N.	Trimestre	Termine di versamento
1°	gennaio/febbraio/marzo	16 aprile
2°	aprile/maggio/giugno	16 luglio
3°	luglio/agosto/settembre	16 ottobre
4°	ottobre/novembre/dicembre	16 gennaio

4. Il versamento è effettuato con le seguenti modalità:
 - a) bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Belluno:
Banca d'appoggio - UNICREDIT BANCA SPA - Servizio di Tesoreria
CODICE IBAN: IT81 J 02008 11910 000003465348
Intestato a: COMUNE DI BELLUNO
 - b) altre forme di versamento che verranno attivate e comunicate dall'Amministrazione comunale, anche a seguito di specifici provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
5. **Per il 2015 il versamento** di cui al precedente comma 3, deve essere effettuato nei termini seguenti:
 - **entro il 16 settembre 2015** per i mesi di luglio/agosto 2015;
 - **entro il 16 dicembre 2015** per i mesi di settembre/ottobre/novembre 2015;
 - **entro il 16 gennaio 2016** per il mese di dicembre 2015.

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:

A) *invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;*

B) *inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;*

C) *individuare forme di collaborazione con le Associazioni di Categoria operanti sul territorio, gli Enti ed Istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.*

3. Tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno va conservata dal gestore della struttura ricettiva per almeno 5 anni.

Art. 9 - Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la **sanzione amministrativa pari al 30%** dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, e per l'omesso, parziale o tardivo riversamento alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500**, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro**, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il **tasso legale vigente**. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

La compensazione è effettuata previa autorizzazione comunale rilasciata su richiesta motivata e

documentata da presentare al Comune di Belluno almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 5,00 (cinque).

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2015.

2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 6 (Obblighi di Dichiarazione) e 7 (Versamenti) del presente Regolamento.

3. Sarà predisposta apposita modulistica per agevolare l'utenza negli adempimenti previsti dal presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare i D.Lgs. n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della L. 27/12/2006 n.296.

Art. 14 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute alla sua approvazione.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI BELLUNO

TARIFFE dell' IMPOSTA di SOGGIORNO DAL 2015

Applicate a decorrere dal 01° LUGLIO 2015 (art.2 Regolamento)

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Art. 24 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 807/27.05.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 10 consecutivi
Alberghi o Hotel - Residenze turistiche alberghiere - Villaggio albergo - Albergo diffuso	
Quattro stelle e superiori	€ 2,00
Tre stelle e tre stelle superiori	€ 1,50
Due stelle	€ 1,40
Una stella	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI Art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 419/31.03.2015	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 10 consecutivi
ALLOGGI TURISTICI <i>(denominazioni aggiuntive/ sostitutive Camere/Rooms/Zimmer /Chambres, Locande, Residenze rurali/Country house) :</i> Affittacamere Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, Attività ricettive in residenze rurali / Country house, Foresterie per turisti	€ 1,00
CASE PER VACANZE <i>(denominazioni aggiuntive/ sostitutive: Centri di vacanze per ragazzi, Ostelli per la gioventù/Youth hostel/Hostel, Case religiose di ospitalità, Centro soggiorno studi, Case per vacanze sociali) :</i> Case per ferie Centri vacanze per ragazzi Ostelli per la gioventù Case religiose di ospitalità Centri soggiorno studi Foresterie per turisti	€ 1,00
UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO <i>(denominazioni aggiuntive/sostitutive: Residence, Appartamenti vacanze) :</i> Residence Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate	€ 1,00
BED & BREAKFAST <i>(denominazioni aggiuntive/ sostitutive: B & B) :</i> Attività ricettiva a conduzione familiare – Bed and Breakfast	€ 1,00
RIFUGI	€ 1,00

<p align="center">STRUTTURE RICETTIVE ALL' APERTO Art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 1000/17.06.2014</p>	<p align="center">Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 10 consecutivi</p>
<p>Campeggi Villaggi turistici</p>	<p align="center">€ 1,00</p>

<p align="center">LOCAZIONI TURISTICHE Art. 27 Bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e L.R. n.45/30.12.2014</p>	<p align="center">Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 10 consecutivi</p>
<p>Locazioni Turistiche <i>(Strutture ricettive <u>senza alcun servizio</u> agli ospiti. Soltanto:</i> - <i>fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione;</i> - <i>manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati;</i> - <i>pulizia dell'alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite).</i></p>	<p align="center">€ 0,80</p>

<p align="center">ATTIVITÀ AGRITURISTICHE L.R. Veneto n.28/10.08.2012 e n. 35/24.12.2013</p>	<p align="center">Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 10 consecutivi</p>
<p>Attività agrituristiche</p>	<p align="center">€ 1,00</p>

COMUNE DI BELLUNO
Provincia di Belluno

Prot. 15810/19.5.2015

PARERE SU PROPOSTE DI DELIBERE DA ASSUMERE DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017

Il giorno 19/05/2015 i sottoscritti componenti del collegio Revisori si sono riuniti presso gli uffici del Comune di Belluno per esprimere il proprio parere sulle proposte di delibere di Consiglio Comunale da assumere nella seduta di approvazione del Bilancio di previsione 2015/2017.

Il collegio esamina le seguenti proposte del Settore ec-sociale Servizio Tributi:

Proposta CC n. 289 - Servizio tributi	OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E ALIQUOTE/DETRAZIONI DELLA IUC - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 2015.
Proposta CC n. 290 - Servizio tributi	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE DAL 2015.
Proposta CC n. 292 Servizio tributi	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI - TARI CORRISPETTIVO 2015 - (ART.1 C.668 L.147/2013).
Proposta CC n. 293 Servizio tributi	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE IUC - COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TAR) CORRISPETTIVO 2015.


per quanto di propria competenza

esprime

parere favorevole alle proposte sopra elencate.

Il Collegio dei Revisori


Dr. Augusto Zovi



Dr.ssa Francesca Cervo



Dr. Guazzotti Stefano





COMUNE DI BELLUNO

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 24 del 27/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE DAL 2015..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 09/06/2015

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DELIBERE DI CONSIGLIO
n. 24 del 27/05/2015

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE DAL 2015.

Si certifica che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il giorno **20/06/2015**.

Belluno li, 22/06/2015

Il Segretario Generale
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale